

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2010

che modifica la decisione 2001/672/CE per quanto riguarda i periodi relativi ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo

[notificata con il numero C(2010) 3188]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/300/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, il regolamento (CE) n. 1760/2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Il regolamento prescrive pertanto la creazione da parte degli Stati membri di banche dati nazionali sui bovini, in cui devono essere registrati l'identità dell'animale, tutte le aziende sul proprio territorio e i movimenti degli animali. Esso impone inoltre l'obbligo ai detentori di animali di comunicare all'autorità competente, entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda, specificandone la data.
- (2) Il regolamento stabilisce che, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine massimo e definire norme specifiche per le zone di montagna; ciò che la Commissione ha fatto con la decisione 2001/672/CE, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna ⁽²⁾.
- (3) A norma del considerando 4 della decisione 2001/672/CE tali regole specifiche debbono tradursi in una semplificazione effettiva e prevedere solo le misure assolutamente indispensabili a garantire il carattere pienamente operativo della banca dati nazionale sui bovini.
- (4) La decisione 2001/672/CE si applica ai movimenti di bovini durante il periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre. L'esperienza pratica acquisita in sede di applicazione di tale decisione ha dimostrato che in alcune zone di montagna i movimenti di bovini verso il pascolo

estivo iniziano già in aprile. Il campo di applicazione della decisione 2001/672/CE va pertanto modificato di conseguenza.

- (5) A determinate condizioni, gli animali di aziende diverse destinati allo stesso pascolo estivo in zone di montagna, vi arrivano dopo un periodo superiore a sette giorni. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, i termini previsti nella decisione 2001/672/CE devono essere pertanto adeguati per tener conto di tale eventualità pratica senza compromettere la tracciabilità.
- (6) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2001/672/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/672/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 1 la data «1° maggio» è sostituita dalla data «15 aprile»;
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al paragrafo 2 sono comunicate all'autorità competente conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 al più tardi 15 giorni dopo l'arrivo degli animali al pascolo.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23.